



Esportare prodotti agroalimentari nella Repubblica Popolare Cinese





Data la sensibilità e la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate a ottobre 2014. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo da parte del lettore nello svolgimento della propria attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento.



Indice

1. Gli scambi commerciali con la Repubblica Popolare Cinese (Cina)	4
2. Normativa cinese del settore agroalimentare	5
2.1 Sistema di allerta	8
2.2 Etichettatura dei prodotti alimentari	8
3. Procedure per l'esportazione	10
3.1 Prodotti di origine animale	13
3.2 Frutta (kiwi)	16
3.3 Vino e bevande alcoliche	16
3.4 Olio di oliva	17
3.5 Cioccolato	17
3.6 Organismi geneticamente modificati	18
3.7 Materiali d'imballaggio	18
3.8 Prodotti biologici	18
3.9 Alimenti macrobiotici	19
4. Analisi	20
4.1 Additivi	20
4.2 Vino e bevande alcoliche	21

1. Gli scambi commerciali con la Repubblica Popolare Cinese (Cina)

Gli scambi commerciali della Cina con l'estero nel settore agroalimentare sono andati via via aumentando negli ultimi anni grazie alla riduzione dei dazi e alla diffusione della commercializzazione attraverso la grande distribuzione organizzata (GDO).

Tuttavia la presenza di barriere tariffarie e non tariffarie è un elemento che limita l'importazione e la distribuzione dei prodotti agroalimentari esteri incidendo significativamente sui costi. Con riferimento in particolare ai prodotti italiani, in aggiunta ai controlli sugli standard di qualità, si devono ancora oggi affrontare veri e propri divieti di importazione dall'Italia per talune categorie di prodotti agroalimentari, quali:

- prodotti ortofrutticoli freschi (a eccezione del kiwi)
- carni di origine bovina, ovina, avicola e suina (a eccezione di alcuni prodotti).

In base ai dati Federalimentare, elaborati su dati Istat, l'export italiano verso la Cina, nonostante le difficoltà della crisi globale, continua a espandersi.

Le vendite delle imprese italiane dell'agroalimentare nel 2013 sono cresciute del 7,5% rispetto al 2012 e hanno superato i 275 milioni di euro; tra i diversi settori, quello agroalimentare è, infatti, uno tra i più dinamici del made in Italy in Cina.

Se si prendono in considerazione i prodotti tipicamente italiani, il nostro Paese raggiunge quote importanti per cacao, cioccolato, caramelle e confetterie (oltre 74 milioni di dollari), per olio d'oliva (oltre 38 milioni di dollari), per vino di qualità (oltre 88 milioni di dollari) e vino spumante (circa 11 milioni di dollari), e sta incrementando, come altri Paesi comunitari, le vendite di latte UHT (circa 1 milione di dollari) secondo i dati ICE relativi al 2013. Da sottolineare come in Cina siano presenti aziende locali che utilizzano nomi italiani o altri richiami all'origine italiana, pur non possedendo alcun legame con il nostro Paese, per promuovere sul mercato i propri prodotti alimentari, sfruttando l'immagine del made in Italy riconosciuto a livello internazionale come garanzia di un elevato livello di qualità. Con un valore di quasi 68 milioni di euro la Cina è il terzo mercato a cui sono destinate le vendite di prodotti alimentari piemontesi verso l'area extra-comunitaria.

EU SME Centre

L'Unione europea, per facilitare l'accesso al mercato cinese da parte delle piccole e medie imprese, ha predisposto un servizio denominato EU SME Centre disponibile all'indirizzo web:



<http://www.eusmecentre.org.cn>

Selezionando Knowledge centre/Guidelines è possibile, previa iscrizione gratuita, accedere ai materiali informativi. Per il settore agroalimentare sono presenti, oltre alle schede con la descrizione degli andamenti commerciali e informazioni sugli avvenimenti espositivi, le disposizioni da seguire per la commercializzazione. In particolare sono consultabili le linee guida "Food and beverages technical requirements and labelling" in cui sono riportate le procedure generali di importazione da parte della Cina in ambito agroalimentare:



<http://www.eusmecentre.org.cn/guideline/food-and-beverages-technical-requirements-and-labelling>

2. Normativa cinese del settore agroalimentare

Il settore agroalimentare cinese è soggetto a norme di tipo sanitario particolarmente restrittive: oltre a garantire la sicurezza della filiera alimentare con richieste di verifica e di ispezione in particolare per gli alimenti di origine animale (carne e derivati, latte e derivati), le autorità puntano l'attenzione, nel caso dell'ortofrutta, sugli agenti fitopatogeni, per evitarne l'introduzione in Cina. In alcuni casi vige il divieto assoluto all'importazione di determinati prodotti agroalimentari, in quanto non si ritengono sufficienti le garanzie offerte dal Paese esportatore. Con la revisione, in vigore da marzo 2014, della Consumer Rights Protection Law, sono state implementate le tutele per gli acquirenti, specialmente per quanto riguarda le vendite on line, inserendo sanzioni nel caso di frodi o di violazioni di diritti del consumatore. Lo scopo è, inoltre, quello di fornire maggiori garanzie ai produttori che puntano sulla qualità dell'alimento. Per quanto riguarda i prodotti di origine animale sono state inserite alcune informazioni relative all'esportazione verso Hong Kong, dove vigono tuttora disposizioni differenti.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine del 1991 e relative Implementation Regulations del 1996.
- Law of the People's Republic of China on Import and Export Commodity Inspection 2002 e relative Implementation Regulations del 2005.
- Standard Nazionali (GB) predisposti dalle autorità per quasi ogni categoria di prodotto (soprattutto nel caso di prepackaged food come vino, caffè, acqua, latte, formaggi) nonché gli standard accessori (GB7718 - 2004: General Rules of Prepackaged Food Labeling). Tali standard tecnici sono obbligatori per i prodotti preparati/confezionati, venduti ed esportati in Cina.
- Standard Generale dell'etichettatura per i prodotti alimentari pre-confezionati per particolari usi dietetici (GB13432 - 2004: General Standard of Labeling for Pre-packaged Food of Special Dietary Use).
- National Food Safety Standard for Nutrition Labeling of Prepackaged Food in vigore dal 1° gennaio 2013.
- Announcement 44, 2006, Adjustment of Import/Export Food and Cosmetic Label Examination System. (Regolamento recante modifiche al sistema per l'esame delle etichette dei prodotti alimentari e dei cosmetici destinati all'import/export) in vigore dal 1° aprile 2006.
- Food Safety Law of the People's Republic of China 2009 e relative Implementation Regulations del 2009.
- Measures for the Safety Administration of Imported and Exported Food del 2011 in vigore dal 1° marzo 2012.
- Measures for the Supervision and Administration of the Inspection and Quarantine of Imported and Exported Meat Products del 2011.
- Measures for the Supervision and Administration of Inspection and Quarantine of Imported and Exported Aquatic Products del 2011.

Dal 2014 è stato predisposto un sistema semplificato di gestione del sistema produttivo alimentare e del controllo delle filiere agroalimentari, affidato interamente al CFDA (China Food and Drug Administration), il cui sito in lingua inglese è:

 <http://eng.sfda.gov.cn/WS03/CL0755>

A causa degli scandali alimentari che si sono verificati negli ultimi anni, alcuni alimenti come il latte in polvere e gli alimenti per bambini, i prodotti caseari, la carne, i liquori, le bevande e l'olio vegetale da cucina, vengono sottoposti a particolari controlli per garantire la sicurezza del consumatore.


Per quanto riguarda il **sistema di standardizzazione cinese**, cioè l'insieme delle norme tecniche e merceologiche che caratterizzano gli alimenti, sono presenti **quattro livelli operativi**, a loro volta suddivisi tra **obbligatori** e **volontari**. Occorre sottolineare come nel caso dei requisiti obbligatori non sia prevista la pratica dell'autocontrollo, ma sia richiesta sempre una verifica effettuata da parte terza secondo schemi di certificazione differenti, tra cui il più diffuso risulta essere il China Compulsory Certification (CCC) mark:

 <http://www.eusmecentre.org.cn/guideline/china-compulsory-certification-ccc>

Inoltre, spesso, le autorità cinesi non accettano i risultati di prove non effettuate da laboratori cinesi accreditati.

Le norme adottate si sviluppano su quattro livelli:

1. norme nazionali
2. norme professionali (o settoriali)
3. norme locali
4. norme aziendali (o capitolati).



Le **norme tecniche nazionali**, contraddistinte dalla sigla GB, sono applicate all'intero territorio cinese e consentono, nel comparto agroalimentare, di unificare i requisiti di sicurezza e di qualità dei prodotti agroalimentari. Spesso concordano con norme internazionali quali ISO (International Standard Organization), IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale) e così via. Si dividono tra cogenti (GB) e volontarie (GB/T); esistono infine i documenti tecnici nazionali di guida contraddistinti dalla sigla GB/Z.

L'ente preposto alla gestione delle norme nazionali è lo Standardisation Administration of China (SAC) e sul sito è possibile effettuare la consultazione dell'elenco delle norme nazionali e di una breve descrizione anche in lingua inglese:



http://www.sac.gov.cn/sac_en

Qualora non siano presenti norme nazionali o quando è necessario unificare gli standard relativi a una certa tipologia tecnica, vengono emanate le **norme professionali** (o settoriali) da vari ministeri o enti istituzionali con sigle differenti a seconda dell'argomento, tra cui si segnalano come pertinenti al settore agroalimentare:

MOFCOM (Ministero del Commercio)	SB SB/T	Commercio interno
AQSIQ (Amministrazione generale della supervisione della qualità, ispezione e quarantena)	SN SN/T	Ispezione e quarantena import-export
Amministrazione statale delle granaglie	LS	Granaglie
Ministero dell'Agricoltura	NY	Agricoltura
Ministero dell'Industria e della Tecnologia d'Informazione	BB	Packaging

È possibile consultare l'elenco di queste norme sul sito della SAC, selezionando Knowledge of Standards.

Le **norme locali** (o standard provinciali) vengono emesse quando non sono presenti norme nazionali o professionali relative alla sicurezza e all'igiene e si applicano in una certa area. Sono contraddistinte:

- dalla sigla DB seguita dal codice della provincia se cogenti
- dalla sigla DB seguita dal codice della provincia/T se volontarie.

In ultimo le **norme aziendali** non sono mai cogenti, sono identificate dalla lettera Q seguita dal codice aziendale e sono relative ad aspetti non oggetto di altre norme.

2.1 Sistema di allerta

In Cina esistono divieti all'importazione di alcune tipologie di alimenti essenzialmente per questioni sanitarie:

- carni bovine per la BSE (la cosiddetta "mucca pazza")
- carni ovine per il virus della cosiddetta "lingua blu"
- carni suine per la malattia vescicolare suina (o peste suina)
- carni di origine aviaria per la cosiddetta peste aviaria
- prodotti ortofrutticoli freschi per la mosca mediterranea della frutta e per altri insetti e batteri.

Le autorità adottano per tutti i prodotti agroalimentari un sistema di controllo documentale e analitico in fase d'ingresso delle merci che consente di identificare i prodotti agroalimentari non conformi alle disposizioni vigenti in Cina. Nel caso riscontrino valori non consentiti, bloccano l'ingresso della derrata alimentare e, previa comunicazione al Ministero della Salute italiano, possono vietare l'ingresso a merci di uguale o analoga tipologia sino a quando non venga accertato e dimostrato che la non conformità è stata superata.

2.2 Etichettatura dei prodotti alimentari

Nell'attuale contesto normativo, il prodotto deve entrare in Cina con l'etichetta compilata secondo quanto stabilito dalle norme in materia (si veda il box Principali riferimenti normativi), specifiche per l'alimento o bevanda.

Le etichette devono contenere in generale una serie di informazioni obbligatorie:

- denominazione del prodotto
- data di produzione
- durabilità del prodotto
- elenco degli ingredienti
- nome e indirizzo dell'importatore/distributore in Cina
- informazioni nutrizionali
- riferimenti dell'impresa produttrice
- peso netto o volume
- lotto
- istruzioni per la conservazione
- numero di registrazione del produttore/esportatore
- Paese d'origine.

Informazioni aggiuntive vengono richieste per l'etichettatura dei prodotti destinati all'infanzia e per gli alcolici, per i quali esiste l'obbligo di riportare il titolo alcolometrico in % vol.

Non sono consentite indicazioni (claims) false o affermazioni relative a presunte proprietà di prevenzione o di trattamento di patologie.

La formulazione corretta per la marcatura delle partite destinate a essere esportate verso la Cina è **Repubblica popolare cinese**; la denominazione "Cina" non è sufficiente. La scritta deve essere chiaramente stampata con lettere indelebili in **inglese e cinese**.

Si consiglia di inserire anche l'**indicazione del Paese di origine**.

Se nessuna di queste informazioni è riportata sulle etichette, le autorità doganali possono ignorare l'origine dei prodotti in termini di qualsiasi applicabile trattamento preferenziale ed è possibile che venga richiesto il pagamento di un costo aggiuntivo.

Per la maggior parte dei prodotti destinati alla vendita al consumatore finale (senza ricorrere al re-imballaggio) come nel caso delle derrate alimentari, l'etichettatura in cinese è obbligatoria.

L'etichetta dei prodotti alimentari deve, inoltre, contenere l'indicazione del numero di registrazione assegnato all'esportatore dalla Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA).

I prodotti alimentari geneticamente modificati (GM o OGM) devono essere etichettati come tali. La Cina consente l'importazione dei seguenti prodotti agroalimentari GM:

- soia e prodotti a base di soia (farina, olio, ecc.)
- mais e prodotti a base di mais (inclusi i prodotti con tariffa doganale 11022000, 11031300 e 11042300)
- colza e prodotti a base di colza (semi, olio, ecc.)
- semi di cotone
- bietola.

La **dichiarazione nutrizionale** è parte integrante dell'etichetta dei prodotti alimentari dal 1° gennaio 2013 e deve essere progettata per fornire al consumatore una chiara descrizione di tutte le componenti nutrizionali dell'alimento e i rispettivi valori. Dal 2013 il Ministero della Salute (MOH) e il National Population and Family Planning Commission sono confluiti nell'agenzia National Health and Family Planning Commission (NHFPC) che ha il compito, tra gli altri, di emanare leggi relative alla salute pubblica e di stabilire i requisiti per la qualità degli alimenti. Il sito attualmente è disponibile solo in lingua cinese:

 <http://www.nhfpc.gov.cn>

Dal 1° aprile 2006, sono state eliminate la procedura di controllo e approvazione preliminare delle etichette dei prodotti alimentari destinati al mercato cinese e le relative spese connesse all'ispezione.

Il controllo delle etichette avviene, quindi, contestualmente alle altre ispezioni effettuate dall'Amministrazione generale di supervisione di qualità, ispezione e quarantena della Repubblica Popolare Cinese (AQSIQ - organo ministeriale amministrativo del Consiglio di Stato), al momento dell'ingresso nel Paese, anche se è consigliabile far pervenire anticipatamente le etichette al China Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau (CIQ).

Dal 1° ottobre 2006, inoltre, tutti i prodotti importati recanti etichette non conformi alla legge vengono distrutti o rispediti in Italia secondo quanto previsto dalle norme per il rispetto della legge della Repubblica popolare cinese sulle ispezioni dei prodotti destinati all'import/export (si veda il box Principali riferimenti normativi).

3. Procedure per l'esportazione

Il Ministero del Commercio (Ministry of Commerce People's Republic of China, MOFCOM) è l'autorità responsabile della gestione delle disposizioni per le importazioni all'interno della Repubblica popolare cinese.

Negli ultimi anni il sistema di certificazioni e licenze è stato gradualmente ridotto per conformarsi agli standard utilizzati dall'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) a cui la Cina aderisce dal 2001; tuttavia, si è assistito a un considerevole intensificarsi dell'attenzione riposta dalle autorità cinesi sul tema della sicurezza alimentare.

In Cina l'Amministrazione generale di supervisione di qualità, ispezione e quarantena della Repubblica Popolare Cinese (AQSIQ) svolge il ruolo di ispezionare le merci importate, di verificare i requisiti sanitari, di vigilare sui periodi di quarantena, oltre a essere l'organismo di certificazione e di accreditamento.

I controlli inerenti l'applicazione di standard e i test che subiscono i prodotti importati ed esportati sono presenti nella **Food Safety Law**, entrata in vigore il 1° giugno 2009, al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori.

In generale gli alimenti confezionati e le bevande devono ottenere una certificazione sanitaria e devono essere conformi alle norme sull'etichettatura. Tutti i prodotti importati sono soggetti all'**ispezione** da parte del **China Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau (CIQ)**. La prima esportazione richiede in generale procedure più complesse; successivamente, quando la merce risulta conosciuta alle autorità doganali segue, invece, un iter più rapido. È comunque consigliabile appoggiarsi a un agente locale in quanto sono frequenti varianti a livello di procedure.

Dopo aver verificato gli aspetti commerciali e contrattuali, si ha l'obbligo di **stipulare un accordo** con un importatore. In generale poi, dal 1° ottobre 2012 i prodotti alimentari possono accedere al mercato cinese solo attraverso **esportatori** che sono **registrati** sul sito (disponibile anche in lingua inglese) dell'Amministrazione Cinese per la supervisione della qualità l'ispezione e la quarantena – AQSIQ:



<http://ire.eciq.cn>


Detta registrazione avviene a livello intergovernativo ed è gestita dalla CNCA (Amministrazione di Certificazione e Accreditamento della Repubblica popolare cinese); è prevista la compilazione, da parte dell'azienda esportatrice, di un formulario on line con le informazioni relative alla ditta e ai suoi importatori/agenti autorizzati in Cina.

Ai fini della registrazione, la conformità dell'esportatore ai requisiti deve essere certificata da parte dell'autorità competente del Paese di provenienza.

Al termine del procedimento di valutazione viene assegnato all'esportatore un **numero di registrazione**, il quale deve essere **riportato in maniera visibile sull'etichetta** dei rispettivi prodotti.

La registrazione è valida per quattro anni.

Prima di procedere con la registrazione come esportatore conviene verificare con la Chinese Certification and Accreditation Administration (CNCA) se il prodotto alimentare da esportare richiede una procedura di registrazione, cioè se sia soggetto a protocolli SPS (Misure sanitarie e fitosanitarie) come nel caso di carne e derivati o dei prodotti vegetali. In questi casi la CNCA, se l'azienda viene ritenuta conforme anche a seguito di ispezioni effettuate nello stabilimento da ispettori cinesi, registra la ditta come produttore esportatore straniero.



Il ricorso alla figura dell'**importatore** in Cina è obbligatorio in quanto tutte le operazioni di import-export devono essere effettuate tramite società dotate di licenza per il commercio estero.

Oltre a ciò, occorre tenere presente che anche i grandi clienti (catene di hotel, grande distribuzione, ecc.) non importano quasi mai direttamente, e quindi anche in questo caso, il passaggio attraverso l'importatore diventa l'unico canale di accesso possibile al mercato cinese. La figura dell'importatore consente, inoltre, di mantenersi aggiornati sull'evoluzione delle norme e delle richieste che devono essere soddisfatte per poter commercializzare in Cina.

Gli importatori sono registrati per la tipologia di alimento o di bevanda oggetto dell'importazione presso le autorità addette al controllo in dogana. È possibile consultare il registro pubblicato sul sito del MOFCOM:

 <http://win.mofcom.gov.cn/en>

(Selezionare World importers net/China importers)


Selezionando la categoria di interesse è possibile verificare per quale alimento l'importatore abbia la licenza. Gli importatori hanno l'obbligo di registrare gli alimenti importati e distribuiti in Cina e di conservare la documentazione per almeno due anni. Chi esporta per la prima volta ha bisogno di acquisire un **certificato di verifica dell'etichettatura per alimenti importati** emesso dal CIQ, che attesti la conformità alle regole cinesi e la cui validità è di due anni.

È richiesta, inoltre, la presentazione al CIQ, di solito da parte dell'importatore mediante l'agente su incarico dell'esportatore, e preferibilmente prima dell'arrivo della merce al porto di destinazione, della seguente documentazione:

- documentazione originale e in copia per dimostrare di poter produrre e vendere nel Paese d'origine (licenza per la produzione, certificato di origine, certificato sanitario, attestato di libera vendita, informazioni sulle pratiche produttive di qualità e di salubrità, certificazione autocontrollo)

- certificazione attestante la registrazione come esportatore straniero
- informazioni sul tipo di alimento e sulle modalità di stoccaggio da osservare
- informazioni sulle tipologie di alimenti esportati e quantità esportate negli ultimi due anni (se applicabile)
- copia del contratto
- documento del legale rappresentante
- documentazione di supporto a quanto riportato in etichetta, per esempio: indicazione “riserva”, indicazioni nutrizionali (claims), indicazioni salutistiche (accompagnate dalla copia del certificato di approvazione per alimenti salutistici importati rilasciato dalla China’s State Food and Drug Administration - SFDA), richiami relativi alle certificazioni del sistema qualità dell’azienda in base a norme internazionali (GMP, ISO 9002, ecc.), onorificenze o menzioni di merito, ecc.
- moduli di dichiarazione relativi al trasporto navale (quantità, tipo di merce, prezzo, ecc.)

Per gli alimenti che contengono indicazioni sulla salute è necessaria un’ulteriore registrazione (Registration of Health Food to be Imported).



Al destinatario della merce registrato viene attribuito dal CIQ un codice. All'arrivo al porto, il CIQ locale esamina la merce e preleva da tre a cinque confezioni o da quattro a sei bottiglie per il campionamento e l'ispezione. Se il prodotto è conforme viene rilasciato il certificato sanitario CIQ.



Gli uffici preposti controllano gli aspetti doganali e rilasciano la dichiarazione di entrata doganale.

3.1 Prodotti di origine animale

I prodotti di origine animale sono particolarmente soggetti a controlli di tipo sanitario. Va considerato, tuttavia, che la richiesta di consumo interna sta aumentando soprattutto per quanto riguarda carne suina e latte, in particolare quello sterilizzato. Alla base della procedura di esportazione vi sono specifici accordi bilaterali contratti tra i singoli Paesi e la Cina, in cui sono stabiliti i requisiti veterinari e sanitari da rispettare. Come indicato in precedenza, gli importatori, gli esportatori e i produttori devono registrarsi presso l'AQSI, attraverso la CNCA.

I prodotti importati a base di carne accedono al mercato cinese solo attraverso gli uffici dell'AQSI denominati CIQ, che verificano se i prodotti sono conformi ai requisiti previsti dalla legislazione cinese. Alle dogane è consentito l'ingresso delle merci solo dopo il rilascio da parte dell'AQSI del certificato di autorizzazione: è importante rammentare che gli importatori devono conservare per almeno due anni la documentazione che consente di rintracciare il prodotto, sia in fase di importazione, che di distribuzione.

Sul sito del Ministero della Salute italiano è possibile consultare, alla voce Altri alimenti, il modulo del certificato sanitario da compilare per esportare **prodotti ittici**:

 <http://www.salute.gov.it>

[Selezionare Temi e professione/Alimenti/Sicurezza alimentare/Esportazione alimenti/Certificati per l'esportazione]

Alla voce Altri alimenti è possibile visionare il modulo di certificato sanitario per esportare prodotti ittici:

REPUBBLICA POPOLARE DI CINA	RPC-PO1	Certificato sanitario per prodotti ittici da esportare dall'Italia alla Repubblica Popolare di Cina <i>Health Certificate For fish and fishery products intended for export from Italy to the People's Republic of China</i>
--------------------------------	---------	--

Per l'importazione di prodotti ittici è richiesto un certificato che attesti che il pesce sia stato catturato legalmente (Clearance Certificate for Products of Lawfully Captured Fish); tale documento deve essere ottenuto dal Bureau della pesca appartenente al Ministero dell'Agricoltura cinese il cui sito in lingua inglese è il seguente:

 <http://english.agri.gov.cn>

Per **Carne e Prodotti a base di carne** sono presenti le indicazioni di rilascio del certificato veterinario unicamente per le carni di suino stagionate e da Aprile 2014 per prodotti a base di carne di suino sottoposta a trattamento termico in quanto per le altre tipologie di carni, anche trasformate, esportate dall'Italia vige attualmente un divieto all'esportazione verso la Cina da parte delle autorità cinesi:

CINA	RPC 02	Certificato Veterinario per l'esportazione di prodotti a base di carne suina sottoposta a trattamento termico dall'Italia verso la Cina
CINA	CT 01	Certificato Veterinario Ufficiale per carni suine stagionate destinate all'esportazione nella Repubblica Popolare Cinese

All'arrivo alla dogana i prodotti di origine animale devono essere accompagnati da un certificato di controllo dei prodotti (Commodity Inspection Certificate) e da un certificato di buona salute (Veterinary Health Certificate).

I certificati veterinari rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea sono accettati se completi di tutte le informazioni richieste dalle autorità cinesi.

Anche per quanto riguarda **Latte e prodotti a base di latte** occorre precedere a una certificazione veterinaria:

REPUBBLICA POPOLARE DI CINA	RPC-LO1	Certificato veterinario ai fini dell'esportazione di prodotti a base di latte dall'Italia verso la Repubblica Popolare di Cina <i>Health Certificate for milk, milk products intended to be exported from Italy to people's Republic of China</i>
--------------------------------	---------	---

Nel caso del latte sterilizzato, è possibile verificare nella norma GB19645-2005 le caratteristiche specifiche definite dalla legislazione nazionale cinese; inoltre occorre che il prodotto sia conforme a norme generali che ad esempio fissano, oltre a requisiti igienici per il latte crudo (GB19301-2003), i limiti per le micotossine (GB2761-2005), i residui di fitofarmaci (GB 2763-2005), i residui di contaminanti (GB2762-2005) ecc.

Hong Kong

Da segnalare che per Hong Kong sono attualmente in vigore regole differenti: relativamente agli alimenti di origine animale è consentita l'esportazione previo accertamento dei requisiti sanitari veterinari, secondo quanto riportato sul sito del Ministero della Salute italiano.



<http://www.salute.gov.it>

HONG KONG	HK-C01	<p>Certificato veterinario per l'esportazione di carni suine e preparazioni di carne suina verso Hong Kong</p> <p><i>Official Health Certificate for swine meat and meat products intended for consignment to Hong Kong</i></p>
HONG KONG	HK-C02	<p>Certificato veterinario per l'esportazione di carni di pollame verso Hong Kong</p> <p><i>Veterinary Certificate for the export of poultry meat toward Hong Kong</i></p>
HONG KONG	HK-C03	<p>Certificato sanitario per l'esportazione verso Hong-Kong di prodotti a base di carne (prodotti a base di carne cotti o in altro modo trasformati)</p> <p><i>Health certificate for meat products (cooked and otherwise processed meat products) intended to be exported to Hong-Kong</i></p>
HONG KONG	HK-BOV 1	<p>Certificato sanitario per l'esportazione di carni bovine e preparazioni di carni bovine dall'Italia verso Hong Kong</p> <p><i>Official health certificate for beef and beef products intended to be exported from Italy to Hong Kong</i></p>

3.2 Frutta (kiwi)

Nel comparto dell'ortofrutta le importazioni sono regolamentate da accordi bilaterali tra singolo Stato e Repubblica Popolare Cinese. A causa di barriere non tariffarie dovute al timore di introdurre patologie vegetali, in generale è proibito esportare in Cina frutta fresca prodotta in Italia.

Nel 2009 Italia e Cina, con la stipula di uno specifico accordo, hanno stabilito invece un protocollo per l'esportazione di kiwi (actinidia) nel Paese asiatico. I frutti italiani devono essere prodotti in frutteti collocati in Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lazio, le aziende devono essere registrate presso il Ministero delle Politiche agrarie, alimentari e forestali (Mipaaf) e devono adottare attività di monitoraggio e di difesa nei confronti di insetti e di batteri fitopatogeni. In particolare deve essere garantita l'assenza di *Ceratitis capitata* o mosca mediterranea della frutta: il trattamento termico a basse temperature previsto dal Protocollo cinese consente di eliminare la presenza del fitofago in tutti gli stadi di sviluppo e può essere effettuato o in magazzino prima della spedizione, o durante il trasporto, con le modalità stabilite.

Dopo la raccolta, i frutti di kiwi possono essere stoccati e confezionati solo in stabilimenti autorizzati e controllati dal Servizio Fitosanitario Regionale, che effettua controlli fitosanitari in tutte le fasi produttive.

3.3 Vino e bevande alcoliche

Per poter esportare vino e bevande alcoliche sono richiesti:

- il certificato di origine
- il certificato di libera vendita
- il certificato sanitario
- il certificato di analisi (rapporto di prova).

È consentito l'invio di tre bottiglie di capacità da 0,5 a 0,75 litri come "campione commerciale senza valore" per promuovere il proprio prodotto prima di avviare la procedura di esportazione.

Il vino deve essere accompagnato da un certificato di analisi che provi la conformità alle disposizioni cinesi riportate nella norma sullo standard di prodotto GB 15037-2006 e nella norma sull'etichettatura nutrizionale sugli alimenti confezionati GB 28050-2011.

Il lotto viene classificato come non conforme se in fase d'ispezione vengono verificate:

- una non conformità di tipo A, relativa o al contenuto (alcolico, acidità volatile, metanolo, estratto, acido citrico) o alle condizioni igieniche o all'etichettatura o alle caratteristiche sensoriali, oppure
- due non conformità di tipo B, relative a zuccheri totali, sovrappressione, ferro o rame.

Le bottiglie di vino, e delle bevande alcoliche per quanto pertinente, devono essere etichettate secondo la norma GB 10344-2005 che prevede le seguenti indicazioni:

- classificazione del vino basata sul colore (rosso o bianco o rosato), sul contenuto in zuccheri (secco, semisecco, semidolce, dolce) e sul contenuto in anidride carbonica (fermo, frizzante, spumante)

- contenuto in zuccheri
- anno della vendemmia
- vitigno (se applicabile)
- Paese e regione vinicola
- lotto
- elenco degli ingredienti (nel caso del vino solo gli additivi)
- titolo alcolometrico volumico
- nome e indirizzo del produttore e del distributore locale
- data di produzione e di durata (non richiesta per il vino e per le bevande con gradazione alcolica superiore a 10% vol)
- volume netto
- licenza di produzione
- pittogramma per confezionamento, trasporto e stoccaggio secondo GB/T 191
- avvertenze.

L'etichetta deve riportare le indicazioni sia in cinese sia in inglese.

3.4 Olio di oliva

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali italiano e l'AGSIQ della Repubblica Popolare Cinese hanno sottoscritto nel marzo 2013 un Protocollo d'intesa sul tema dei controlli di qualità sull'olio d'oliva. Gli accordi bilaterali hanno lo scopo di offrire collaborazione nella formazione di esperti cinesi addetti al controllo degli oli di oliva esportati dall'Italia verso il Paese asiatico.

Come riportato sul sito del Mipaaf alla voce Esportazione per la commercializzazione dei prodotti verso i Paesi Terzi si afferma che vengono applicate le denominazioni e le definizioni previste nell'allegato I del Regolamento CE 865/04 compatibili con le norme obbligatorie internazionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti nel Paese di destinazione del prodotto.



<http://www.politicheagricole.it>

[Selezionare Politiche nazionali / Filiere/Olio / Commercializzazione degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva]

L'adesione della Cina al WTO implica per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola talune misure di regolazione degli scambi, tra cui dazi doganali fissati all'importazione.

3.5 Cioccolato

Ai prodotti a base di cacao e in particolare al cioccolato si applicano gli standard nazionali GB 9678.2-2003 (sui requisiti igienici del prodotto) e GB 17403-1998 (sui requisiti igienici degli stabilimenti di produzione). Sono inoltre presenti la norma volontaria GB/T 19343-2003, relativa al prodotto cioccolato, e la GB/T 23822-2009, relativa ai requisiti di gestione per garantire la qualità nella produzione di caramelle e di cioccolato.

3.6 Organismi geneticamente modificati

Per esportare in Cina prodotti GM è necessario rivolgersi all'Ufficio per la sicurezza della gestione dei prodotti agricoli geneticamente modificati per ottenere un certificato sanitario. L'autorizzazione all'importazione è soggetta alla verifica della documentazione consegnata, che dipende dall'uso previsto: a scopo di ricerca o come materia prima. La mancanza dell'autorizzazione implica che la merce venga restituita o distrutta.

3.7 Materiali d'imballaggio

In Cina i materiali di imballaggio sono sottoposti al Food Safety Law e devono essere conformi alle norme specifiche di sicurezza alimentare (Chinese Food Safety Standards). Le autorità preposte hanno, inoltre, emanato specifici standard per materie plastiche di uso comune, come polietilene, polipropilene, polistirene, polietilene tereftalato, policarbonato, polivinilcloruro ecc. È compito dell'AQSIQ verificare la conformità alle disposizioni vigenti. Gli standard specifici, in generale, stabiliscono le proprietà chimico-fisiche, mentre altri standard riportano i limiti di migrazione e i criteri di conformità dei contenitori o dei materiali destinati al contatto alimentare. Ad esempio, lo standard GB 9685-2008 riguarda i requisiti igienici relativi all'utilizzo di additivi nel caso dei materiali e degli oggetti che vengono a contatto con gli alimenti.

Se vengono utilizzati come materiali d'imballaggio fieno o paglia, è necessario allegare un certificato fitosanitario: questi materiali in ingresso verranno comunque sottoposti a ispezione fitosanitaria.

Nel caso di utilizzo di imballaggi in legno grezzo la Cina richiede la conformità alla norma fitosanitaria FAO ISPM 15 (International Standard for Phytosanitary Measures 15) anche dei pallet (sia nuovi che usati), dei materiali per stivaggio (pagliolo), delle casse, delle gabbie, dei fusti, delle bobine, dei pianali di carico, dei pallet collar (paretale) e degli skid (tipo di pallet). La conformità alla norma viene dichiarata mediante l'apposizione del marchio con il logo IPPC, il numero di omologazione dell'azienda (con codice ISO del Paese) e la sigla del trattamento utilizzato (nell'Unione europea è consentito solo il trattamento termico HT). Il legno di conifera usato come imballaggio deve essere inoltre privo di corteccia.

Nel caso in cui non venga utilizzato il legno, è consigliato allegare una dichiarazione che espliciti che il materiale d'imballaggio non è di legno.

3.8 Prodotti biologici

Gli alimenti biologici in Cina presentano un settore in espansione: la popolazione si rivolge per questo ai prodotti esteri ed esportati nel Paese.

Per potersi classificare come biologici (organici) i prodotti alimentari devono essere certificati: la legislazione cinese richiede che siano rispettate le disposizioni emesse e non riconosce automaticamente le certificazioni prodotte nel Paese di origine.

Occorre quindi ottenere la certificazione biologica cinese, valida per un anno con possibilità di rinnovo.

Alcuni enti preposti alla certificazione biologica sono:

- il Beijing ECOCERT Certification Center Co., Ltd
 <http://www.ecocert.cn>
- il CERES Certification of Environmental Standards GmbH
 <http://www.ceres-osc.com>
- il China Organic Food Certification Center
 <http://www.ofcc.org.cn>
- l'Organic Food Develop and Certification Center of China
 <http://www.ofdc.org.cn>

3.9 Alimenti macrobiotici

La procedura per l'importazione degli alimenti macrobiotici, nonché le prescrizioni relative al controllo, sono consultabili sul sito del Chinese Food and Drug Administration (CFDA):

 <http://eng.sfda.gov.cn/WS03/CL0755>

[Selezionare Regulatory Guide/Health Food]

PRINCIPALI DOCUMENTI PER L'EXPORT DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI IN CINA: QUADRO DI SINTESI

Oltre ai documenti normalmente richiesti per l'esportazione (si veda il paragrafo 2.2 della guida: L'esportazione degli alimenti verso Paesi extra-UE), i principali documenti specifici per l'export di prodotti alimentari in Cina sono i seguenti:

- certificato sanitario per l'esportazione
- campione dell'etichetta conforme alla normativa cinese con traduzione in cinese
- certificato fitosanitario (richiesto anche per imballaggi in legno)
- altri eventuali documenti richiesti dalle autorità.

Dal 1° febbraio 2013, per esportare in Cina prosciutto crudo e di carne suina trattata termicamente, bisogna allegare un documento rilasciato dalle competenti ASL locali.

Al momento della spedizione, lo stesso documento dovrà essere anticipato per email. Sempre dal 1° febbraio 2013, viene controllata la presenza di ftalati nei vini e nelle bevande alcoliche.

Per la procedura successiva al controllo e relativa allo sdoganamento dei prodotti alimentari, i documenti principalmente richiesti sono:

- il certificato d'origine
- il campione dell'etichetta del prodotto
- la traduzione in cinese del contenuto dell'etichetta
- il certificato di quarantena rilasciato dall'EEIQB (Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau).

Nel caso di prima esportazione in Cina, si consiglia di effettuare una verifica dettagliata dei documenti necessari, nonché di riscontrare l'eventuale esistenza di uno Standard Nazionale (GB) per la relativa categoria di prodotto e la conformità di quest'ultimo a tale standard.

4. Analisi

Gli alimenti trasformati devono essere accompagnati da un **certificato di analisi** (rapporto di prova), che documenta lo stato igienico-sanitario del prodotto. Le analisi devono essere eseguite da laboratori competenti nel Paese di origine del prodotto agroalimentare: le autorità cinesi riconoscono e accettano i certificati rilasciati da laboratori accreditati se soddisfano i requisiti richiesti.

Il certificato deve essere **redatto in cinese o in inglese** e deve contenere le seguenti informazioni:

- data di analisi
- nome, indirizzo e timbro del laboratorio che ha effettuato le analisi
- nome, nome commerciale e descrizione del campione e sue caratteristiche, incluso il lotto, se applicabile
- metodi di analisi e limiti
- risultati delle analisi chimico-fisiche
- risultati delle analisi microbiologiche
- nome e firma del responsabile del laboratorio.

L'elenco delle norme relative a singoli prodotti alimentari, cui riferirsi per verificare la conformità alle disposizioni cinesi, è riportato al seguente link:



<http://www.usdachina.org/uploadFiles/Announcement%20No%5B1%5D.72-Attachment%201.xls>

4.1 Additivi

La Cina è particolarmente attenta al contenuto di **additivi**, la cui verifica può essere effettuata tramite analisi. Il Ministero della Sanità cinese stabilisce i livelli di soglia per gli additivi alimentari autorizzati, tra cui il biossido di zolfo, detto anche solfito o anidride solforosa totale. In conformità con gli standard internazionali (ad esempio, il Codex Alimentarius) e la legislazione UE, i vini dolci e i vini a base di frutta possono contenere al massimo 400 mg / l di anidride solforosa totale.

L'elenco degli additivi autorizzati e dei riferimenti ai metodi di analisi sono consultabili al seguente link:



<http://www.usdachina.org/uploadFiles/Announcement%20No%5B1%5D.72-Attachment%202.xls>

4.2 Vino e bevande alcoliche

Nel GB 15037-2006 sono riportate le definizioni delle tipologie di vino, i parametri da considerare e i limiti da osservare.

Parametro	Tipologie e limiti	Tolleranza
Titolo alcolometrico effettivo	Tutte le tipologie di vino $\geq 7\%$ vol	$\pm 1.0\%$ vol
Zuccheri totali espressi in glucosio	Tutte le tipologie di vino (limiti differenti a seconda della tipologia di vino)	Differenti a seconda della tipologia di vino
Estratto secco	Tutte le tipologie di vino (vino rosso ≥ 18.0 g/L, vino rosato ≥ 17.0 g/L, vino bianco ≥ 16.0 g/L)	/
Acidità totale	Tutte le tipologie di vino (valore da confrontare con il contenuto in zuccheri totali)	/
Acidità volatile	Tutte le tipologie di vino ≤ 1.2 g/L	/
Acido citrico	Tutte le tipologie di vino (tutti i vini esclusi i dolci ≤ 1.0 g/L, vini dolci ≤ 2.0 g/L)	/
Sovrapressione	Vini spumanti (limiti differenti a seconda della tipologia di vino spumante)	/
Ferro	Tutte le tipologie di vino ≤ 8.0 g/L	/
Rame	Tutte le tipologie di vino ≤ 1.0 g/L	/
Metanolo	Tutte le tipologie di vino (vino bianco e vino rosato ≤ 250 mg/L, vino rosso ≤ 400 mg/L)	/
Acido benzoico	Tutte le tipologie di vino ≤ 50 mg/L	/
Acido sorbico	Tutte le tipologie di vino ≤ 200 mg/L	/

Dal 1° febbraio 2013 nei vini e nelle bevande alcoliche viene verificata la presenza di **ftalati**, sostanze che provengono o dai contenitori, dove vengono utilizzate come plastificanti per rendere maggiormente flessibile il materiale, o dall'uso in fase di lavorazione per migliorare, ad esempio, lo scivolamento durante l'imbottigliamento.

Le autorità applicano la norma nazionale GB 9685-2008 relativa all'uso di additivi in contenitori e in materiali per alimenti. Il livello massimo consentito è pari a:

- 1,5 mg/kg per il di-2-etilesilftalato (DEHP, DOP)
- 9,0 mg/kg per il di-isonil ftalato (DINP)
- 0,3 mg/kg per il dibutilftalato (DBP).